

SAGGI

PATRIZIA TULLINI, <i>Sicurezza sul lavoro: posizione di garanzia del datore e concorso di colpa del lavoratore</i> p.	125
---	-----

Sinossi. Il contributo esamina i recenti orientamenti della giurisprudenza penale e del lavoro in materia di concorso di colpa del lavoratore nel verificarsi dell'evento lesivo della salute e sicurezza. L'analisi sottolinea, in termini critici, l'utilizzo emergente del principio generale dell'affidamento che incide sul giudizio di colpa del datore di lavoro, in funzione di attenuazione della sua responsabilità per violazione dell'obbligo di sicurezza derivante dall'art. 2087 c.c. Attraverso il ricorso all'affidamento alcune pronunce configurano un "nuovo" principio di auto-responsabilità del lavoratore e accolgono l'idea del lavoratore "garante di se stesso", attenuando di conseguenza i doveri di vigilanza e di controllo sulla condotta del destinatario della tutela che sono previsti per legge ed incombono sul datore di lavoro nella sua qualità di soggetto garante.

LORENZO GAETA, <i>Nascita, infanzia e prima adolescenza dell'art. 39 della Costituzione</i> »	135
---	-----

Sinossi. Il contributo, di taglio essenzialmente storico, ricostruisce il contesto culturale degli anni precedenti e immediatamente successivi all'emanazione della Costituzione, con riferimento all'art. 39 di quest'ultima. Si mettono in luce i principali orientamenti politico-culturali che si sono misurati, alla caduta del regime fascista, nello sforzo di definire il nuovo assetto democratico per il sistema sindacale e della contrattazione collettiva. Una volta descritto il compromesso individuato nell'art. 39, l'articolo evidenzia come questo sia stato aggirato per una serie di ragioni storiche e politiche, aprendo la strada a fondamentali apporti ricostruttivi della dottrina che hanno consentito di ricondurre il sistema creatosi entro coordinate giuridiche razionali.

LUIGI CAVALLARO, <i>I diritti sociali come controlimiti. Note preliminari</i> »	149
---	-----

Sinossi. I problemi dell'integrazione europea non sono dovuti soltanto alla difficoltà di omogeneizzare ius commune e iura propria dei singoli Stati in assenza di una chiara gerarchia delle fonti del diritto, ma soprattutto alla incompatibilità tra l'ordinamento giuridico europeo, essenzialmente volto alla preservazione del funzionamento del mercato concorrenziale, e le tradizioni costituzionali nazionali maturate nel Secondo dopoguerra, che - come la nostra - viceversa prevedono che il libero dispiegarsi delle forze di mercato debba arrestarsi di fronte alla tutela dei diritti sociali di cittadinanza. Scopo del lavoro è di suggerire che solo l'inquadramento dei diritti sociali di cittadinanza fra i "controlimiti" può arginare l'odierna tendenza alla compressione indiscriminata delle tutele sociali condotta dalle istituzioni europee in nome della stabilità finanziaria.

FOCUS

CAROLINE DECHRISTÉ, <i>Le misure più rilevanti della loi Travail</i> »	161
--	-----

Sinossi. Nel contributo l'Autrice ricostruisce i contenuti essenziali dell'ampia riforma operata dalla *loi Travail* del 2016 che si segnala per la modifica del licenziamento economico e per la rinnovata centralità attribuita alla contrattazione a livello aziendale. La legge contempla una serie di misure che riguardano il dialogo sociale, l'orario di lavoro, le ferie, la regolamentazione del lavoro digitale, la sicurezza sul lavoro, la lotta contro l'utilizzo abusivo del distacco transnazionale, la formazione professionale ed il *compte personnel d'activité*.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

- SAMUELE RENZI, *Licenziamento collettivo: in caso di inadeguata comunicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta, il vizio resta di natura formale* (nota Corte di Cassazione, 29 settembre 2016, n. 19320)..... » 175
- Sinossi.* La nota commenta la sent. n. 19320 del 29 settembre 2016 con cui la Cassazione si è occupata delle conseguenze derivanti da un vizio formale di comunicazione riguardante i criteri di scelta utilizzati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'analisi è focalizzata sul principio statuito dalla S.C. nel caso di specie, per cui la non puntuale indicazione delle concrete modalità applicative dei criteri costituisce comunque vizio formale sanzionabile ex art. 18, comma 7, st. lav. L'ampia ricognizione sulla disciplina legislativa di riferimento completa l'esame del caso.
- GIONATA CAVALLINI, *La redistribuzione delle mansioni giustifica il licenziamento, purché ne costituisca la causa e non l'effetto* (nota Corte di Cassazione, 28 settembre 2016, n. 19185) » 183
- Sinossi.* L'autore dà conto nella prima parte dell'orientamento consolidato in cui si colloca la sentenza in commento, secondo cui può costituire una valida ragione economica di licenziamento la decisione di sopprimere una posizione lavorativa per distribuirne le relative mansioni fra gli altri lavoratori in forza presso l'azienda. Nella seconda parte del contributo rivolge la propria attenzione all'opportuna precisazione della S.C. secondo cui il riassetto non può costituire mero "effetto di risulta" del recesso, da interpretarsi alla stregua di un monito a non perdere di vista la verifica del nesso causale per fronteggiare il proliferare di recessi pseudo-economici.
- MIRKO ALTIMARI, *Giornate festive: no al cumulo tra compenso aggiuntivo (ex art. 24) e maggiorazione per lavoro su turni (ex art. 22) del Ccnl Regioni e Autonomie locali* (nota Corte di Cassazione, sentenza 27 settembre 2016, n. 18942) » 193
- Sinossi.* Con la sentenza 27 settembre 2016, n. 18942 la Cassazione, conformemente ad alcune precedenti pronunce, ha ritenuto che nell'ambito di applicazione del Ccnl Regioni e Autonomie locali, nel caso di lavoratore turnista, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa in giornate festive non determini la cumulabilità del compenso aggiuntivo previsto ai sensi dell'art. 24, comma 1, per l'attività lavorativa svolta in giornata festiva con la maggiorazione già percepita per il lavoro svolto su turni (ex art. 22).
- ALBERTO MATTEI, *Nullità del licenziamento in prova: quali conseguenze?* (nota Corte di Cassazione, sentenza 12 settembre 2016, n. 17921) » 199
- Sinossi.* La Cassazione ha affermato che il licenziamento che viene intimato per esito negativo della prova sull'erroneo presupposto della validità della clausola della prova, consiste in un ordinario licenziamento ed è ricondotto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti. In proposito, nel commento vengono presi in esame due profili di interesse: la nullità del patto di prova e le conseguenze spettanti rispetto alla nullità del medesimo patto.
- LUCA BUSICO, *Le conseguenze dell'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato da parte delle P.A.: la parola fine è ancora molto lontana* (nota Tribunale di Trapani, ordinanza 5 settembre 2016; Tribunale di Foggia, ordinanza 26 ottobre 2016) » 205
- Sinossi.* Il contributo ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale in tema di illegittima utilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche. L'intervento nomofilattico delle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, come previsto da molti esponenti della dottrina, non si è rivelato definitivo: sulla questione sono state nuovamente chiamate in causa dai giudici di merito la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale.

GIULIO CENTAMORE, *Contratti collettivi «qualificati» e trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa: cronaca e implicazioni di una vicenda singolare* (nota Tribunale di Milano, Sentenza 30 giugno 2016, n. 1977)..... »

233

Sinossi. Si commenta un'interessante pronuncia del Tribunale di Milano, riconducibile al filone giurisprudenziale sulla determinazione del trattamento economico dei soci lavoratori di cooperative mediante un rinvio legale (art. 7, l. n. 31/2008) ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria: l'originalità della pronuncia sta nel fatto che ad essere colpita da nullità per contrasto con una norma imperativa (art. 36 Cost.) è la clausola di un contratto collettivo stipulato dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative, laddove il filone giurisprudenziale in esame si era confrontato con contratti collettivi stipulati da organizzazioni dotate di inferiore legittimità e rappresentatività nel settore cooperativo. La pronuncia offre, infine, lo spunto all'autore per intervenire su alcuni aspetti del dibattito sui rapporti tra legge e autonomia collettiva nelle ipotesi di rinvio legale alla fonte pattizia.

ESSAYS

- PATRIZIA TULLINI, *Occupational safety: guarantee position of the employer and contributory negligence of the worker* p. 125

Abstract. *The paper examines the recent trends in criminal law and labor law relating to the worker's negligence in the occurrence of the harmful effects on health and safety. The analysis points out, in critical terms, the emerging use of the general principle of trust which affects the judgment of guilt by the employer, and determines the attenuation of its liability for breach of contractual obligation under the art. 2087 cod. Civ. Some judgements are considered a "new" principle of the employee self-responsibility and the idea of the worker "guarantor of himself", thus mitigating the supervisory duties and control which are provided by law and imposed on the employer as agent of guarantee.*

- LORENZO GAETA, *Birth, childhood and early adolescence of the art. 39 of the Constitution* » 135

Abstract. *This historical essay traces the cultural context of the years previous and immediately following the emanation of the Italian Constitution, with regard to its art. 39. The author underlines the main political views which competed, after the downfall of the fascism, in the effort of defining a new democratic organization for trade unions and collective bargaining. Once the compromise of art. 39 is described, the essay highlights how this rule has been bypassed because of many historical and political reasons, paving the way for fundamental critical contributions from the doctrine which permitted to bring the existing system back to reasonable juridical frameworks.*

- LUIGI CAVALLARO, *Social rights as counter-limits. Preliminary notes* » 149

Abstract. *The problems of the European integration derive not only from the tough harmonization between the ius commune and the iura propria of the single Member States, but also from the incompatibility among the European legal system, deserved to maintain a fair competition market, and the national constitutional traditions developed after the second world war which draft an arrest of the market forces in front of the protection of citizenship social rights. The purpose of the article is to suggest that only a consideration of the social rights as "counter-limits" (controlimiti) can control the present tendency to indiscriminate compression of social protections pursued by the European institutions in the name of financial stability.*

FOCUS

- CAROLINE DECHRISTÉ, *Most relevant measures of the loi Travail* » 161

Abstract. *The Author retraces the main contents of the vast reform realized by the loi Travail of 2016, which is mainly relevant for the changes in the discipline of economic dismissal and for the new centrality of the collective bargaining at the company level. The new act includes a series of measures about social dialogue, working time, holidays, the regulation of digital work, safety at work, contrast to illegal posting of workers, professional training and the compte personnel d'activité.*

CASE NOTES

- SAMUELE RENZI, *Collective dismissal: the unsuitable information on the implementing provisions of selection criteria amounts to a breach of form.* (commentary to Corte di Cassazione, 29 settembre 2016, n. 19320) » 175
- Abstract. *The author examines the Court of Cassation decision n. 19320/2016, which dealt with aftermaths of an unsuitable communication on the implementing provisions of selection criteria in case of collective redundancy. The comment analyses the law principle stated by the Court, whereby if the employer fails to specify the implementing provisions of selection criteria he can be held liable for a breach of article 18, section 7, of the Law No. 300/1970. A summary about the legal reference framework wraps up the comment.*
- GIONATA CAVALLINI, *To assign tasks to other employees may constitute a legitimate ground for dismissal, in so far as the reorganisation is the cause of the dismissal and not merely its effect* (commentary to Corte di Cassazione, 28 settembre 2016, n. 19185) » 183
- Abstract. *The Author, in the first part of the contribution, analyses the jurisprudential orientation that considers legitimate the dismissal of the employee whose tasks have been assigned to other employees in force in the company. In the second part of the article, the Author focuses on the clarification provided by the Supreme Court that it is necessary that the reorganisation implying a different assignment of tasks between the employees must be the cause of the termination of the employment relationship, and cannot represent a mere effect of the dismissal. It is an important clarification that stresses the importance of a careful examination of the causal link between the reorganisation and the dismissal.*
- MIRKO ALTIMARI, *Holiday days: the additional remuneration provided for by Article 24 of the National Collective Bargaining Agreement for Regions and Local Autonomies does not cumulate with the extra pay due for shift work according to Article 22* (commentary to Corte di Cassazione, sentenza 27 settembre 2016, n. 18942) » 193
- Abstract. *In accordance with some previous rulings, the Italian Supreme Court, with decision no. 18942 of September 27th, 2016, established that, in the scope of the National Collective Bargaining Agreement for Regions and Local Autonomies, the execution of ordinary working activities on holidays by a shift worker does not determine the cumulation of the additional remuneration for the work performed during the holidays (ex art. 24, paragraph 1) with the extra pay already received for the work performed on shifts (ex art. 22).*
- ALBERTO MATTEI, *Invalidity of the dismissal during the probationary period: what consequences?* (commentary to Corte di Cassazione, sentenza 12 settembre 2016, n. 17921) » 199
- Abstract. *The Court of Cassation has stated that the dismissal ordered after negative result of the probationary period, under the erroneous assumption of the validity of the probationary period clause, consists of an ordinary dismissal and is therefore connect to the application of the discipline of the dismissals. In this regard, two interesting aspects are analysed in this contribution: the invalidity of the probationary period's clause, and its consequences.*
- LUCA BUSICO, *Consequences of the fixed-term work contracts' abuse by public sector employers: the end is still far to come* (commentary to Tribunale di Trapani, ordinanza 5 settembre 2016; Tribunale di Foggia, ordinanza 26 ottobre 2016) » 205
- Abstract. *The article reviews the case law evolution concerning the unlawful use of fixed-term work contracts by public sector employers. As envisioned by many scholars, the law-upholding intervention by the Cassazione Joint Sessions through its Judgement n.5072/2016 of 15 March 2016 proved not to be conclusive as the issue was again object of referral to the EU Court of Justice and to the Italian Constitutional Court.*

GIULIO CENTAMORE, “Qualified” collective agreements and wages of workers members of cooperatives: a bizarre case. (commentary to Tribunale di Milano, Sentenza 30 giugno 2016, n. 1977).....» 233

Abstract. The author deals with an interesting decision of the Court of first instance of Milan, on the subject of the economic treatment of the workers that are members of a cooperative. Under the Italian Law no. 31/2008 (art. 7), their wage is determined by the collective agreements signed by the most representative social partners. The issue raised by the decision is whether such economic treatment might itself be considered as a violation of the art. 36 of the Constitution, which states that wages have to be proportionate and adequate in order to carry out a dignified life. Ultimately the decision targets the relations between legislation and collective bargaining in the Italian juridical system.